



Allegato n.1 Delibera n. 11  
CdA 9.10.2018

# *Istituto Superiore di Sanità*

## REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

(ARTT.36 e 63 D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.)

### SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO –	3
ART. 2 – DEFINIZIONI -	4
ART. 3 –PROGRAMMAZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI– LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	
ART. 4 – AVVIO DELLA PROCEDURA	5
ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5
ART. 6 - ACQUISTI TELEMATICI	7
ART. 7 – GLI AFFIDAMENTI DI BENI SERVIZI E LAVORI	8
ART. 7.1- AFFIDAMENTO DIRETTO	8
ART. 7.1.1 AVVIO DELLA PROCEDURA	8
ART. 7.1.2 VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI	9
ART. 7.1.3 STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 7.1.4 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 7.1.5 STAND STILL	10
ART. 7.1.6 AMMINISTRAZIONE DIRETTA: LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000	11
ART. 7.1.7 LAVORI DI SOMMA URGENZA	11
ART. 8 – PROCEDURE NEGOZiate	11
ART 8.1 BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 40.000,00 E INFERIORE ALLA “SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA” E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 40.000,00 E INFERIORE A €. 150.000,00	11

ART. 8.1.1 INDAGINI DI MERCATO	11
ART. 8.2 LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000 E INFERIORE A € 1.000.000,00	11
ART. 8.3 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.): ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.), TRATTATIVA DIRETTA E RICHIESTE DI OFFERTA (R.D.O.)	
ART. 8.3.1 BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00	11
ART. 8.3.2 BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	11
ART. 8.3.3 LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 150.000,00	12
ART. 8.3.4 LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E INFERIORE A € 1.000.000,00	13
ART. 9 – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14
ART. 10 – COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI -	15
ART. 11 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE	16
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI	17

## ART. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Istituto Superiore di Sanità (di seguito anche "Istituto") è un ente di diritto pubblico che, in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica.

Per ciò che concerne le procedure di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori, l'Istituto è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (in seguito anche "Codice").

Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria e le modalità di costituzione e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici, come meglio determinato nei successivi paragrafi del presente documento.

Le disposizioni del presente regolamento, relativamente alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, assicurano il rispetto dei principi dichiarati nell'art. 30 comma 1, del Codice e s.m.i. e, in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il rispetto delle attività relative alla pianificazione e alla programmazione, con cui l'Istituto Superiore di Sanità fissa gli obiettivi e le modalità esecutive.

Di seguito si riporta la tipologia di contratti e valore stimato quale sotto soglia e ambito di applicazione così come previsti dal Codice:

#### SERVIZI E FORNITURE:

- ✓ € 0,00 inferiore a € 40.000,00 (art. 36 co. 2 lettera a) Codice)
- ✓ € 40.000,00 inferiore a € 221.000,00 (art. 36 co. 2 lettera b) Codice)

#### LAVORI:

- ✓ € 0,00 inferiore a € 40.000,00 (art. 36 co.2 lettera a) Codice)
- ✓ € 40.000,00 inferiore a € 150.000,00 (art. 36 co. 2 lettera b) Codice)
- ✓ € 150.000 inferiore a € 1.000.000,00 (art. 36 co. 2 lettera c) Codice)
- ✓ € 1.000.000,00 inferiore a € 5.225.000,00 (art. 36 co. 2 lettera d) Codice)

## LAVORI DI SOMMA URGENZA:

✓ € 0,00 inferiore = € 200.000,00 (art. 163 Codice)

Gli importi delle soglie comunitarie vengono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificialmente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni di cui all'art. 36 del Codice.

Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**Punto Ordinante:** il soggetto dotato dei poteri necessari per procedere all'acquisto di beni, servizi e la prestazione e/o l'esecuzione di lavori attraverso l'utilizzo degli strumenti utili all'espletamento della corretta procedura;

**Punto Istruttore:** unità organizzativa amministrativa addetta all'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, fermo restando quanto previsto al successivo art.5 del presente Regolamento.

**Albo dei fornitori:** elenco di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse tipologie di affidamento, costituito dall'Istituto Superiore di Sanità al fine di selezionare i soggetti a cui ricorrere per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, all'interno del proprio mercato elettronico,

## **ART. 3**

### **PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI E LAVORI - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

L'Istituto adotta, ai sensi dell'art. 21 del Codice, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi necessari per le proprie attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.

L'istituto adotta, inoltre, il programma triennale dei lavori pubblici, ossia il documento prodotto al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio di riferimento. Il programma triennale, e i relativi aggiornamenti, elenca i lavori di valore stimato pari o superiore a €. 100.000,00 (evidenziando se si tratta di "lavoro complesso"), e indica i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali devono essere specificati i mezzi finanziari stanziati.

Sono, inoltre, compresi nel programma le opere incompiute e gli interventi realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

#### **ART. 4**

##### **AVVIO DELLA PROCEDURA - DELIBERA A CONTRARRE**

Il Punto ordinante, prima di avviare la procedura relativa all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture di beni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nomina il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e acquisisce le informazioni, i dati economici e i documenti necessari. A tal fine, ogni Responsabile Unico del Procedimento (in seguito anche "R.U.P.") provvede a predisporre e a trasmettere al Punto ordinante:

- una Relazione in cui vengono esplicitate, le finalità che si intendono raggiungere, le motivazioni in merito alla necessità di indire una procedura di gara, la scelta del criterio con cui verrà aggiudicata la medesima;
- un Quadro economico su cui vengono indicate tutte le spese previste per lo svolgimento della procedura di gara.

Per la fornitura di beni e servizi la procedura viene avviata con delibera a contrarre del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche mentre, per i lavori, con delibera a contrarre del Direttore Generale o di un Dirigente all'uopo delegato.

Nella delibera a contrarre dovrà essere indicato l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dell'acquisizione, l'importo massimo stimato per l'acquisizione, la copertura contabile, la procedura scelta con adeguata motivazione, il numero minimo ed il numero massimo di operatori che verranno invitati a presentare offerta con le motivazioni alla base dell'individuazione di tali numeri ovvero che verranno invitati a presentare offerta tutti gli O.E. validamente qualificati, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte

nonché le principali condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 32, comma del D.lgs. n. 50/2016, la delibera a contrarre può essere redatta, relativamente alle procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), in modo semplificato purché contenga, almeno, l'oggetto dell'affidamento, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

## **ART. 5**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Per ciascuna procedura di affidamento relativa a lavori, servizi e forniture, comprese quindi quelle di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice e s.m.i., è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), secondo quanto previsto dall'art. 31 del citato Codice.

Per gli affidamenti di lavori, e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza dell'Ufficio di Logistica, progettazione e manutenzione il R.U.P. viene nominato, con apposito Decreto, dal Direttore dell'Ufficio competente all'espletamento della procedura di acquisto.

In tutti gli altri casi il R.U.P. viene nominato, per la fornitura di beni e servizi dal Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche.

L'incarico di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato (art. 31, comma 1, D.lgs. n. 50/2016).

Il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni del Codice e alle linee guida ANAC, deve essere in possesso delle competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato e di un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare con l'avvio della procedura di affidamento.

Il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura durante le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Tale funzione di coordinamento e controllo comprende, tra l'altro, la verifica delle attività amministrative di competenza del/i punto/i istruttore/i.

In particolare, il R.U.P. cura svolge, coordina e verifica tutte le attività previste dal Codice e dalle linee guida ANAC n. 3.

La Stazione Appaltante al fine di migliorare la qualità dell'operato in merito agli acquisti di beni servizi e all'affidamento di lavori, mette a disposizione una struttura stabile di supporto ai R.U.P. ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Il R.U.P. viene nominato con apposito provvedimento a seguito della proposta e delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Unità Organizzativa.

## ART. 6

### ACQUISTI TELEMATICI

Per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari e superiore a €. 1.000,00, l'utilizzo di uno dei mercati elettronici di cui all'articolo 1, commi 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i, e, in particolare, di un mercato creato specificatamente dall'Istituto Superiore di Sanità, nella sua qualità di stazione appaltante, consente di assolvere agli obblighi imposti dal legislatore.

I punti ordinanti potranno, pertanto, affidare i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria facendo ricorso al mercato predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità oppure, nel caso di categorie merceologiche non presenti su quest'ultimo – sempre nel pieno rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti - al M.E.P.A.

Nelle more della costituzione del mercato dell'Istituto, gli affidamenti in parola dovranno essere effettuati sul Me.Pa.

In particolari ipotesi di affidamento di servizi e di forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e superiore a €. 1.000,00, (ad es. acquisti all'estero ovvero contemporanea assenza dei beni/servizi da acquisire sia sul Me.Pa. che sul mercato dell'Istituto) l'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 218/2016, ha la facoltà di procedere all'acquisto di beni e servizi destinati funzionalmente all'attività di ricerca fuori dei mercati suddetti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.40 del D.lgs. n.50/2016

L'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 è tenuto, altresì, ad utilizzare i prezzi di riferimento (ove esistenti) che costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. Resta inteso che i contratti stipulati in violazione dei prezzi di riferimento sopraindicati sono nulli.

L'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 40 del Codice e s.m.i. procede alla dematerializzazione delle procedure di acquisto, dotandosi di un'applicazione telematica che risponda alle esigenze di gestione degli acquisti e delle procedure di gara, nonché dell'accreditamento dei fornitori e della gestione di un Albo Fornitori telematico.

## ART. 7

### LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI

L'operatore economico deve essere individuato nel rispetto del principio di rotazione, limitando al massimo gli affidamenti reiterati ad operatori economici uscenti, fermo restando che questi ultimi devono avere carattere eccezionale e richiedono una motivazione più stringente rinvenibile nella effettiva comprovata assenza di alternative, nell'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente affidamento, nella competitività del prezzo offerto in relazione alla media dei prezzi praticati ed alla qualità della prestazione.

L'individuazione degli operatori economici può essere effettuata mediante:

- Affidamento diretto, utilizzando il mercato costituito dall'Istituto Superiore di Sanità e i relativi elenchi degli operatori economici;
- Procedura negoziata utilizzando gli elenchi degli operatori economici dell'Istituto ovvero a seguito di indagine di mercato;
- Nei casi indicati al precedente art.6, in presenza dei quali si ricorra al Me.Pa., tramite ordine diretto di acquisto.(O.D.A.), trattativa diretta (TD) e richiesta di offerta (R.D.O.).

#### 7.1 AFFIDAMENTO DIRETTO

Per le acquisizioni di lavori, beni e servizi inferiori a euro 40.000,00 si procede con affidamento diretto nei limiti di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del Codice (motivazione della scelta).

Per i lavori, il R.U.P. può procedere anche in "amministrazione diretta".

##### 7.1.1) Avvio della Procedura

Viene nominato un R.U.P. con le modalità indicate al precedente art. 5 del presente regolamento.

I punti istruttori dell'Istituto, interessati all'affidamento del lavoro, del servizio o alla fornitura del bene, danno supporto al R.U.P. per la redazione della documentazione tecnico-economica e amministrativa, nonché per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

Sulla base della Relazione tecnica e del Quadro economico, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione presentata dal R.U.P., viene autorizzato l'avvio della procedura con delibera a contrarre di cui al precedente art. 4.

Il contenuto della determina a contrarre può essere semplificato ai sensi di quanto specificato al precedente art. 4 e nelle Linee Guida ANAC n. 4.

##### 7.1.2) Verifica del possesso dei requisiti generali e speciali



In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a euro 20.000,00, l'Istituto ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti generali e, ove richiesti, dei requisiti speciali, resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, anche utilizzando il modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

L'obbligo per la Stazione Appaltante di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo agli affidatari di contratti pubblici si concretizza come segue:

- A) affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture con importo fino a euro 5.000,00:
- 1) Consultazione del Casellario ANAC;
  - 2) Richiesta del DURC on-line;
  - 3) Eventuale accertamento, ove previsti, della sussistenza dei requisiti speciali nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- B) affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture con importo superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 20.000,00:
- 1) Consultazione del Casellario ANAC;
  - 2) Verifica della sussistenza dei requisiti di carattere penale (Certificato Generale del Casellario Giudiziale);
  - 3) Verifica della regolarità fiscale (certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio);
  - 4) Verifica della regolarità contributiva (richiesta del DURC on-line);
  - 5) Verifica dell'assenza di procedure concorsuali (richiesta on-line della Visura alla Camera di Commercio);
  - 6) Eventuale accertamento, ove previsti, dei requisiti speciali, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Nelle ipotesi di cui alle sopra indicate lettere A) e B), il contratto dovrà contenere espresse e specifiche clausole che prevedano - ove sia successivamente accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti - la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove pattuita o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Dovranno, inoltre, essere effettuati controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in misura non inferiore al 10% su base annua degli affidamenti diretti operati. Gli operatori economici da assoggettare al

controllo verranno individuati mediante sorteggio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (RGDPR).

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento costituisce dimostrazione del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

C) affidamenti diretti per importi pari o superiori ad euro 20.000,00:

L'Istituto prima della stipula del contratto procederà alle verifiche del possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e, ove richiesti, dei requisiti speciali, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, resa dall'operatore mediante il modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

#### **7.1.3) Stipula del contratto**

Ai sensi dell'art. 32, co.14, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto dovrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

#### **7.1.4) Approvazione del contratto**

Con apposito provvedimento (Decreto del medesimo soggetto che ha sottoscritto la Delibera a contrarre) viene approvato il contratto e impegnata la somma indicata nella delibera a contrarre, fatto salvo il caso di delibera redatta in modo semplificato di cui al precedente art. 4 in cui la delibera a contrarre tiene luogo del decreto di approvazione.

Nel caso di forniture di beni e servizi il provvedimento suddetto è emanato dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche (DRUE) mentre nel caso di affidamenti di lavori, e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza dell'Ufficio di Logistica, Progettazione e Manutenzione il provvedimento è emanato dal Direttore Generale o da un Dirigente all'uopo delegato.

#### **7.1.5) Stand still**

Relativamente agli affidamenti diretti di cui al presente art. 7, non si applica il termine dilatorio di legge (c.d. clausola *Stand Still*) secondo quanto disposto all'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice.

#### **7.1.6) Amministrazione diretta: lavori di importo inferiore a € 40.000,00**

Il R.U.P. individua i lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 da realizzare tramite amministrazione diretta. Per quanto concerne l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria troveranno applicazione, oltre a quanto previsto dal codice, le disposizioni di cui alle Linee guida ANAC n. 1.

#### **7.1.7) Lavori di somma urgenza**

In presenza di circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica o privata, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - evidenzia prontamente i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile del Procedimento dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di €. 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016.

### **ART. 8**

#### **PROCEDURE NEGOZiate**

**8.1) BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 40.000,00 E INFERIORE ALLA "SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA", LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 40.000,00 E INFERIORE A €. 150.000,00 E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 150.000,00 E INFERIORE A €. 1.000.000,00.**

Si procede all'affidamento mediante **procedura negoziata** di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e di almeno cinque per i servizi e le forniture, individuati negli elenchi dell'Albo fornitori di cui al successivo art. 10, ovvero individuati a seguito di "Manifestazione di interesse" nell'ambito di una indagine di mercato.

#### **8.2) INDAGINE DI MERCATO**

##### **8.2.1) Avvio della procedura**

Viene nominato un R.U.P. con le modalità indicate al precedente art. 5 del presente regolamento.

I punti istruttori dell'Istituto, interessati all'affidamento del lavoro, del servizio o alla fornitura del bene, danno supporto al R.U.P. per la redazione della documentazione tecnico-economica e amministrativa, nonché per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

Sulla base della Relazione tecnica e del Quadro economico, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione presentata dal R.U.P., viene autorizzato l'avvio della procedura con delibera a contrarre di cui al precedente art. 4.

### **8.2.2) Manifestazione di interesse**

Con apposito Avviso - pubblicato sul sito internet dell'Istituto, sezione "Amministrazione trasparente" e, ove necessario, utilizzando ulteriori forme di pubblicità - viene attivata un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori interessati a partecipare alla specifica procedura negoziata. Gli Operatori Economici (O.E.) interessati potranno esprimere la propria "Manifestazione di Interesse" a partecipare alla procedura suddetta mediante un'apposita dichiarazione.

L'avviso deve contenere come minimo:

- Il valore e durata del contratto;
- I requisiti generali e speciali richiesti;
- L'informazione se l'invito verrà inviato a tutti gli Operatori Economici (O.E.) qualificati, ovvero il numero minimo e il numero massimo degli O.E. che verranno invitati a presentare offerta;
- Le modalità operative dell'eventuale sorteggio;
- I criteri di selezione degli O.E.;
- Le modalità per comunicare con l'Istituto.

Il termine per la presentazione della "Manifestazione di Interesse" da parte degli O.E. interessati non può essere inferiore a quindici giorni. Il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni in caso di urgenza da motivare adeguatamente.

### **8.2.3) Selezione operatori da invitare**

Laddove la Stazione Appaltante non intenda invitare tutti gli O.E. idoneamente qualificati, e abbia indicato nell'avviso il numero massimo di O.E. da invitare, la loro selezione avverrà per sorteggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice, fermo restando quanto già precisato al precedente art. 7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

Le modalità operative del sorteggio verranno rese note nell'Avviso.

### **8.2.4) Invito a presentare offerta**

La lettera di invito a presentare offerta viene inviata contemporaneamente a tutti gli O.E. selezionati tramite PEC o tramite procedura telematica, ovvero, in caso di operatore estero, con strumenti analoghi.

L'invito contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 5.2.6 delle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 107 del 26 ottobre 2016: "Procedure per l'affidamento

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

#### **8.2.5) Sedute di gara e verifica del possesso dei requisiti generali e speciali sull'aggiudicatario e sugli operatori economici invitati.**

Nella seduta di gara, la cui data è indicata nella lettera di invito a presentare offerta, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata e della regolarità formale della presentazione dell'offerta.

Il possesso dei requisiti generali e speciali viene dichiarato dagli operatori economici ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 utilizzando il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) al momento della presentazione dell'offerta.

Si procederà agli adempimenti di cui agli art. 29 del Codice, pubblicando sul profilo di committente il provvedimento di ammissione/esclusione degli O.E. concorrenti e dandone, entro due giorni, comunicazione agli O.E. medesimi a mezzo PEC.

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva efficace, l'Istituto procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (se richiesti) dichiarati dall'O.E. aggiudicatario.

Per gli affidamenti di lavori, il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria e classifica, definite in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento, costituisce dimostrazione del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

#### **8.2.6) Stand Still**

Relativamente alle procedure negoziate di cui al presente art. 8, non si applica il termine dilatorio di legge (c.d. clausola *Stand Still*) secondo quanto disposto all'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice.

#### **8.2.7) Stipula del contratto**

La stipula del contratto avviene, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, D.lgs. n. 50/2016.

#### **8.2.8) Trasparenza**

Sul sito dell'Istituto, Sezione "Amministrazione trasparente", verrà pubblicato l'esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 98 del Codice, con l'indicazione dei soggetti invitati con adeguata motivazione delle scelte effettuate, dell'importo di aggiudicazione.

Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

### **8.3) LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 150.000,00 E INFERIORE A €. 1.000.000,00.**

Si procede all'affidamento mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione.

Le modalità di individuazione degli operatori economici e di svolgimento della procedura sono analoghe a quelle previste per i lavori di importo tra €. 40.000,00 e €. 150.000,00.

#### **8.3.1) Trasparenza**

Sul sito dell'Istituto, Sezione "Amministrazione trasparente", verrà pubblicato l'esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 98 del Codice, con l'indicazione dei soggetti invitati con adeguata motivazione delle scelte effettuate, dell'importo di aggiudicazione.

Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

#### **8.3.2) Specificità**

Per gli affidamenti di lavori di importo superiore a €. 500.000,00 nella delibera a contrarre dovrà essere motivato il mancato ricorso alle procedure di gara ordinarie.

Si applica il termine dilatorio (c.d. clausola *Stand Still*) di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

## **ART. 9**

### **MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)**

Nel caso di eventuale ricorso al Me.Pa. per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 si procede in analogia a quanto stabilito al Paragrafo 7.1.1) del presente Regolamento per gli affidamenti operati sul mercato dell'Istituto di pari importo.

Per affidamenti di questa entità economica si può predisporre – in relazione al caso specifico – alternativamente un ordine di acquisto (O.D.A.), una trattativa diretta (T.D.) o una richiesta di offerta (R.D.O.) ad un unico O.E.

Per l'affidamento di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore alle "soglie di rilevanza comunitaria" si procede in analogia a quanto stabilito al Paragrafo 8.2.1 del presente Regolamento predisponendo, di regola, una richiesta di offerta (R.D.O.), fatti salvi i casi in cui è possibile ricorrere ad una procedura negoziata.

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00 dovrà essere attivata una procedura analoga a quella delineata al paragrafo 8.2.1 del presente regolamento.

Per affidamenti di questa entità economica viene predisposta, di regola, una Richiesta di Offerta (R.D.O.), fatti salvi i casi in cui è possibile ricorrere ad una procedura negoziata.

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00 dovrà essere attivata una procedura analoga a quella delineata al paragrafo 8.3 del presente regolamento.

Per affidamenti di questa entità economica viene predisposta, di regola, una Richiesta di Offerta (R.D.O.), fatti salvi i casi in cui è possibile ricorrere ad una procedura negoziata.

In tutti i casi sopraindicati, sul sito dell'Istituto, Sezione "Amministrazione trasparente", verrà pubblicato l'esito della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 98 del Codice, con l'indicazione dei soggetti invitati con adeguata motivazione delle scelte effettuate, dell'importo di aggiudicazione.

Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

## **ART. 10**

### **COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (ALBO FORNITORI)**

Nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza e del d.lgs. 50/2016, l'Istituto Superiore di Sanità gestisce un Albo dei fornitori di beni e servizi, un Albo per l'affidamento dei lavori e un Albo finalizzato all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. Gli Albi sono utilizzati dall'Istituto Superiore di Sanità per procedere all'individuazione degli operatori economici con cui procedere agli affidamenti oggetto del presente Regolamento, nel rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione. L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti, restando salva, in ogni caso, la facoltà per l'Istituto di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Albo dei Fornitori, ma individuati mediante apposite indagini di mercato. L'Albo dei fornitori contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti aziendali. Dell'istituzione, del rinnovo o della proroga dell'Albo dei fornitori viene data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso, sul profilo committente, nella sezione appositamente dedicata. L'avviso, oltre a informare gli operatori economici interessati dell'istituzione/rinnovo/proroga dell'Albo, contiene le indicazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte dell'Istituto. L'albo fornitori di beni e servizi è suddiviso in due sezioni relative a servizi e forniture ed articolato in categorie e sottocategorie, individuate dall'Istituto sulla base delle proprie esigenze e natura. L'Albo degli operatori economici per l'affidamento dei

lavori è articolato anch'esso in categorie e sottocategorie. L'elenco delle categorie e delle sottocategorie potrà essere ampliato o limitato sulla base di eventuali nuove necessità. Per ciascuna di tali categorie verrà creato un apposito elenco di O.E.

L'iscrizione negli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Gli elenchi una volta costituiti saranno soggetti a revisione periodica con cadenza non superiore all'anno.

I prestatori di lavori e/o servizi ed i fornitori sono iscritti, all'interno dei rispettivi Albi "Forniture di Beni", "Servizi", "Lavori" e "Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", per categorie merceologiche di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di lavori, beni e/o servizi. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Affidamenti di importo fino a €. 40.000,00 (Classe A);
- Affidamenti di importo superiore a €. 40.000,00 fino a €. 100.000,00 (Classe B);
- Affidamenti di importo superiore a €. 100.000,00 ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ( Classe C).

Gli affidamenti di lavori sono suddivisi nelle fasce di valore economico di seguito indicate:

- Lavori di importo fino a €. 40.000,00 (Classe A);
- Lavori di importo superiore a €. 40.000,00 e fino a €. 150.000,00 (Classe B);
- Lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e fino a €. 258.000,00 (Classe I);
- Lavori di importo superiore a €. 258.000,00 e fino a €. 516.000,00; (Classe II);
- Lavori di importo superiore a €. 516.000,00 e fino a €. 1.000.000,00 (Classe III);

I lavori di importo pari o superiore a €. 1.000.000 devono essere affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie.

## **ART. 11**

### **PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente avviso seguirà, di regola, il criterio della rotazione tra tutti i soggetti iscritti nelle diverse sub categorie merceologiche.

Per la scelta dei fornitori da invitare si utilizzerà per gli acquisti di beni e servizi il criterio della rotazione tra gli iscritti alla sub-categoria merceologica interessata, nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento.

Per quanto concerne gli affidamenti per i lavori si procederà ad invitare gli operatori economici considerando il



criterio della rotazione tra tutti gli operatori iscritti nelle sub categorie merceologiche e le relative classi di appartenenza.

Gli inviti vengono diramati di norma scorrendo l'Albo tenendo conto del numero di inviti ricevuti dagli operatori iscritti per ogni sub-categoria. A parità di numero di inviti la selezione degli operatori avverrà in maniera casuale, effettuata direttamente dalla piattaforma telematica.

L'inserimento nell'Elenco non comporta tuttavia garanzia di invito alle gare.

La frequenza di invito alle gare è infatti inversamente proporzionale al numero di operatori economici iscritti per ciascuna sub-categoria merceologica per la quale vengono indette le procedure di selezione, e resta comunque ferma la possibilità dell'istituto di ricorrere a procedure ordinarie (aperte-ristrette) anziché a procedure negoziate.

Il principio di rotazione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale. Nel caso si intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo, dovrà puntualmente essere motivata tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori iscritti per una determinata categoria merceologica o lavoro o servizio, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Si potrà, infine, motivatamente derogare alle disposizioni sopra indicate nei casi di forniture o servizi connotati da elementi di specialità tali da consigliare l'invito di determinati operatori economici, anche non iscritti nell'Elenco, che possano rispondere, per loro caratteristiche organizzative o esperienza particolare, alle caratteristiche peculiari dell'appalto.

## **ART. 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato solo per le finalità di natura tecnico economica connesse all'iscrizione nel predetto elenco di operatori economici, all'indizione di indagini di mercato ed alla stipula di contratti con un operatore economico nell'ambito degli appalti pubblici ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RGPD UE 2016/679).

## **ART. 13**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Relativamente a tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si richiama la disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le linee Guida dell'A.N.A.C. e la restante vigente normativa di settore.

**Il Segretario**

**Il Presidente**

